## BANDO

## PER LA CONSERVATIONE DELLA SANITA,

Con la suspensione de luoghi sospetti di Peste.





Palermo, Trapani, & suoi Territorij, & luoghi circonuicini, la quale sia stata anco bandita da altri Principi, però desideroso l'Illustrissimo Signor Cardinal Barbe rino deputato da N. Sig. sopra l'Illustrissima Congrenon solo quest' Alma Città di Roma, & suo distretto,

ma anco rutto il Stato Ecclesiastico di simile infettione, e contagio. Di qui è, che con il parere della medema Congregatione, di ordine espresso di N. S. innouando li Bandi altre volte fatti in questo particolare si bandisce da questa Città, & suo distretto, & da tutto lo Stato Ecclesiastico detta Città di Palermo, Trapani, & tutti i luoghi de i suoi Territorij, con i luos deireonnicini da specificars se sarà bisogno, in altri Editti da farsi. & le loro persone, robbe, animali, merci, lettere, & ogn altra cola che da detti luoghi venisse,ò susse portara in qualsiuoglia modo, tanto per mare, quanto per terra, o che hauessero in qualsiuoglia modo toccato ancor per transito detti luoghi, ò ciascun d'essi, tanto con bolletta, come senza, sorco pena della vita, & confiscatione delle robbe, & beni, & perdita d'ogni sorte di robba, merce, animali, nauili, barche, ò vascelli, & altre cose, che contra la forma del presente Bando fossero condotte, e portate in qualsiuoglia modo da detti luoghi in questa Città, & Stato, applicandosi dette pene per vn terzo all'accusatore, ò denunciatore, quale sarà tenuto secreto, & il resto à detta Illustrissima Congregatione della Sanità per vso di questo negotio pio.

Prohibendo sotto le medeme pene à tutti gl'hosti, albergatori, tauernari, bettolieri, vignaroli, hortolani, custodi de casali, ò cappanne, buttari, & altri che sono fuori delle porte di Roma, che alle persone, animali, merci, & robbe, che vengono da detti luoghi, ancora per transito, non debbano dare ricetto alcuno, nè da beuere, nè da mangiare, ma notificarli à Sua

Signoria Illustrissima, ò alla Congregatione sopradetta... Prohibendo, & comandardo à tutti, e fingoli mulattieri, vetturali, procacci, corrieri, postiglioni, vaturini, & altri conduttieri, patroni de nauili, alcun colore, ò pretesto cascare, condurre, ò far caricare, & condurre persone, bestiami, lettere, & atre robbe come di sopra, che venissero direttamente, ò indirettamente a cor per transito dalli detti luoghi banditi, & similmente non ardischincpigliar per strada, ò lasciare, & scaricare, tanto per terra, come per acqu, persona alcuna, ò robbe, ma quelle caricate che faranno ne i luoghi nn sospetti condurre à i luoghi destinati con le lor bollette, & fede solite.

Di più ordina, & colanda Sua Signoria Illustrissima, col parere della detta Congregatione, he si ponghino alle Porte di questa Città le solite guardie di vn Gentilhemo, & due artigiani per porta, li quali non deb-

Ssendosi inteso che sia scoperta la peste nella Città di | hauerà licenza in scriptis, ò bollettino della Sanità, ancora che habitasse in Roma, eccettuando vignaroli, huomini de'Casali, di Saline, vetturali, & lauoratori di fuori, quali lasciaranno entrare, con licenza però in scriptis delli loro padroni, doue sia scritto il loro nome, cognome, patria, segni, & contrasegni certi, & sigillata co'l proprio sigillo di detti lor padreni, sotto pegatione della Sanità di preservare co'l divino aiuto, na di tre tratti di corda, & altre maggiori ad arbitrio di detta Cogregatione.

Comanda ancora Sua Signoria Illustrissima che tutti li Gentilhuomini, & artigiani, quando saranno intimati d'andare alla Custodia delle detre Porte, debbano andar lor proprij, e non mandar altri, sotto le pene che pareranno à detta Congregatione della Sanità.

Prohibendo fotto la medema pena della vita, & conficatione de'beni à tutti, & singoli barcaroli, che da Ponte molle sino à Porta Portese non ardischine, ne presumino sotto qualsiuoglia pretesto, & colore riceuere nelle lor barche, etiamdio pescarecce, alcuna sorte di persone di qualsiuoglia. grado, che non haueranno seco la bolletta della Sanità, nè senza licenza delli Custodi deputati alla porta del Popolo, & Portese, tragettarli da vna Ripa all'altra, sotto pena della perdita delle barche, & tre tratti di corda, & altre pene ad arbitrio di detta Congregatione.

Et prohibisce ancora, che non debbano lasciare entrare, nè venire etiam per barchetta da Roma alcuno Hebreo, tanto maschio, come semina, senza espressa licenza in scriptis di Sua Signoria Illustrissima, ò di detta Congregatione, fotto le medeme pene.

Comandando à tutti li viandanti, & passaggieri, che debbano obedire à tutti i Gentilhuomini, & altri guardiani, & portinari in dare il loro vero nome, cognome, patria, & il luogo di doue vengono, & che robbe, & lettere portano, sotto le medeme pene.

Et parimente, che li Corrieri che vengono particolarmente da Napoli, & da Sicilia, & altri luoghi viccini, si faccino entrare per la porta di S. Giouanni, con le debite cautele, & prouisioni ordinate da detta Illustrissima Congregatione, sotto le pene che pareranno à detta Congregatione.

Prohibendo espressamente alli sudetti Custodi, portinari, guardiani, barcaroli, & altri, che non debbano in modo alcuro vie re, ancora che alcubarcaroli, & altri, che in mido alcuno non ardischino, nè presumino sotto no volesse dargli, ò donargli danari. Jastra etiam spontaneamente, sotto le pene sopradette, ò altre maggiori corporali, ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, d'applicarsi come di sopra.

Che tutti li Portinari di Roma Lebbano consegnare le chiaui delle porte ogni sera alli Custodi della Sanità deputati alle dette porte, si quali debbano seruare li Capitoli altre volte fatti, & à lor dati.

Inoltre parimente comanda Sua Signoria Illustrissima, che non solo in Roma, ma per tutte le Città, Terre, Cafali, Torri, & altri luoghi di tutto lo Stato Ecclesiastico, & de Baroni, tanto mediate, come immediate soggetti, si debbano far publicare detti Bandi, & Prohibitioni, facendo osseruare quanto in essi si contiene, sotto le medeme pene, alle quali si procederà irbiano lasciare entrare Roma alcuno, tanto huomo, come donna, se non remissibilmente. Dat. in Roma il di 26. di Luglio 1624.

## FRANCESCO CARDINAL BARBERINO.

Mart. Ginetti Secr.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reu. Camera Apostolica. M. DC. XX1111.